



**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 1 FEBBRAIO 2024

ESONERO LAVORATRICI MADRI

L'articolo 1, commi 180-182, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), tra le misure volte alla conciliazione vita lavoro, ha introdotto a favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, applicabile, nel 2024, alle madri di 2 figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, e, per il 2024, 2025 e 2026, alle madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore ai 18 anni. L'esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Trattandosi di una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice, l'esonero non rientra tra gli aiuti di Stato, né tanto meno è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea. Non essendo considerato un incentivo all'assunzione, l'applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ambito di applicazione

L'esonero risulta applicabile alle lavoratrici, purché in possesso dei seguenti requisiti:

1. titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. per i periodi di paga 1° gennaio 2024-31 dicembre 2026 essere madri di 3 figli, di cui almeno il più piccolo minorenni (fino 17 anni e 364 giorni);
3. solo per i periodi di paga 2024 (1° gennaio-31 dicembre) essere madri di 2 figli, ma fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (fino a 9 anni e 364 giorni).

La circolare Inps n. 27/2024, innanzitutto, precisa come il requisito anagrafico si cristallizzi dalla nascita del secondo figlio (o del terzo a partire dal 2025)... "non producendosi alcuna decadenza dal





diritto a beneficiare della riduzione contributiva ... in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre”.

Caratteristiche dell'esonero

La misura a favore delle lavoratrici madri si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nel caso di rapporti a tempo parziale non dev'essere riproporzionata la soglia massima e, in caso di più rapporti a tempo parziale, l'agevolazione si applicherà in modo pieno e autonomo in ogni rapporto di lavoro.

La misura risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Quanto, invece, all'eventuale cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, stante la sua portata, l'esonero contributivo di fatto risulta non applicabile in abbinata, ma solo in alternativa, all'altrettanto celebre riduzione contributiva prevista dall'articolo 1, comma 15, Legge di Bilancio 2024 e legata a parametri retributivi (soglia massima mensile): con retribuzione mensile pari a 2.692 euro, i contributi a carico della lavoratrice sono pari a 247,39 (9,19%), importo inferiore alla quota contributiva massima mensile, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12), esonerabile per le lavoratrici madri. Quindi, l'applicazione della riduzione contributiva in argomento, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota Ivs a carico della lavoratrice.

Caratteristiche del datore di lavoro

Il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro:

- privati - anche non imprenditori
- pubblici
- esclusione dei rapporti di lavoro domestico.





Rapporti di lavoro agevolabili

La lavoratrice per ottenere l'applicazione dell'incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione.

Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo.

Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.

Rapporti di lavoro ammessi	
Rapporti di lavoro domestico	No
Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia part-time che full-time	No
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia part-time che full-time	Si
Rapporti di apprendistato	Si
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione di vincolo associativo con cooperative di lavoro	Si
Rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato	Si
Lavoro a tempo indeterminato nel settore agricolo	Si
Rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato	No





Esempi

Per meglio comprendere l'applicazione dell'esonero in relazione al momento di decorrenza si riportano alcuni esempi utili:

- 1) Lavoratrice madre di 3 figli alla data del 1° gennaio 2024: l'esonero spetta dal 1° gennaio 2024. Se il figlio più piccolo compie il 18° anno il 19 ottobre 2025, l'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.
- 2) Lavoratrice madre di 2 figli alla data del 1° gennaio 2024: l'esonero spetta dal 1° gennaio 2024. Se il figlio più piccolo compie il 10° anno di età il 18 luglio 2024, l'applicazione dell'esonero contributivo termina in tale mese.
- 3) La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio e il secondo figlio nasce nel corso del 2024: l'applicazione dell'esonero contributivo decorre dal mese della nascita del secondo figlio e spetta fino al 31 dicembre 2024.
- 4) La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di 2 figli (dei quali il più piccolo si presume con età inferiore ai 10 anni, pur se la circolare non lo specifica) e in data 2 marzo 2025 nasce il terzo figlio: fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero con le condizioni agevolate 2024 (se il figlio più piccolo avesse più di 10 anni, non si applicherebbe l'esonero nel 2024). Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva e, solo con la nascita del terzo figlio, dal 1° marzo 2025 fino al 31 dicembre 2026, si applica l'esonero contributivo.
- 5) La lavoratrice è madre di 3 figli, alla data del 1° gennaio 2024, di età superiore ai 18 anni: non spetta alcuna riduzione contributiva.

In sostanza, il verificarsi della condizione di legittimazione all'agevolazione, o il suo venir meno, prende in considerazione l'intero mese interessato, senza frazionamenti.

Sempre in riferimento all'ambito di applicazione, tenuto conto della parificazione nelle tutele tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento (D.Lgs. 151/2001), la riduzione contributiva si applica anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento: la circolare (Inps n. 27/2024) non fornisce alcuna indicazione in riferimento al requisito di 10 anni per il 2024 nel caso in cui il figlio più piccolo sia in adozione, se debba intendersi come requisito anagrafico schietto, oppure come periodo dall'ingresso nel nucleo familiare, ipotesi che sembrerebbe preferibile, partendo dal presupposto dell'assoluta parificazione delle tutele tra filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento.





Oltre che per ragioni familiari, l'applicazione dell'esonero può dipendere da questioni contrattuali: in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine, in presenza dei requisiti legittimanti, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato (e non dal giorno).

Adempimenti delle lavoratrici

Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all'esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.

È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all'esonero (senza i quali l'Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).

Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall'Inps, previa comunicazione mediante apposito messaggio.

La mancata indicazione del codice fiscali dei figli da parte del datore di lavoro ovvero, in alternativa, da parte della lavoratrice mediante l'apposito applicativo, comporterà la **revoca del beneficio fruito**. Questo sta a significare che l'applicazione dell'esonero in trattazione **non può considerarsi automatica** e che deve essere **cura della lavoratrice farne espressa richiesta di applicazione**.

Esposizione nel flusso UniEmens

I datori di lavoro tenuti a gestire l'esonero espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, il codice causale ELA3, avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023", nella casistica in cui sono presenti almeno 3 figli, o ELA2, avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023", nella casistica in cui sono presenti 2 figli; l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dev'essere presente 2 volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2, oppure dovrà essere presente 3 volte, valorizzato con i codici fiscali di 3 figli, nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il codice fiscale del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi UniEmens dei 3 mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps n. 27/2024 (marzo, aprile, maggio 2024). Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già





esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l'esonero sulla quota Ivs a carico della lavoratrice previsto dall'articolo 1, comma 15, Legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell'esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell'importo già conguagliato inserendo il codice causale M054 (6%) o M055 (7%).

Si segnala ai gentili clienti di far pervenire allo Studio i nominativi delle lavoratrici interessate di modo da poter predisporre l'autocertificazione di richiesta di applicazione dell'esonero che dovrà essere compilata con i dati dei figli e riconsegnata allo Studio in tempo utile per l'elaborazione dei cedolini del mese di competenza di febbraio 2024.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

